



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI AOSTA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

- \_\_\_\_\_ Presidente
- \_\_\_\_\_ Relatore
- \_\_\_\_\_ Giudice
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 76/2015  
spedito il 15/06/2015

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 00520140001734755000 IVA-ALTRO 2009  
contro:

AG. ENTRATE DIR. PROVIN. I UFF. CONTROLLI TORINO

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 00520140001734755000 IVA-ALTRO 2009  
contro:

AGENTE DI RISCOSSIONE REG.AUTON.VALLE D'AOSTA EQUITALIA NORD SPA  
difeso da:

\_\_\_\_\_

e da

\_\_\_\_\_

e da

\_\_\_\_\_

proposto dal ricorrente:

\_\_\_\_\_

difeso da:

\_\_\_\_\_

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 76/2015

UDIENZA DEL

09/11/2015 ore 09:00

N° *7/2016*

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

*25/01/2016*

Il Segretario





(segue)

TOFFALI GIOVANNI

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 76/2015

UDIENZA DEL

09/11/2015 ore 09:00

In occasione dell'udienza convocata il 9 novembre 2015 per esaminare il ricorso nel merito, il Collegio ha preso atto che Equitalia Nord Spa non ha ottemperato all'ordinanza di produzione degli allegati, e in particolare delle relative notifiche, e ha considerato che tale atteggiamento costituisce indizio di prova a favore della tesi del contribuente, che ha contestato l'esistenza della notifica e di tutti gli atti consequenziali, con particolare riguardo a quelli in questa sede impugnati.

Il ricorso risulta tempestivo e deve essere integralmente accolto in quanto, benché Equitalia Nord Spa abbia chiesto che venisse accertata la propria correttezza di condotta in qualità di Agente della riscossione, con conseguente reiezione di qualsiasi richiesta formulata nei propri confronti, e in particolare abbia dichiarato preliminarmente di non accettare il contraddittorio sulle questioni attinenti al merito della vicenda per cui è causa, stante il proprio difetto di legittimazione passiva, tuttavia, essendo in possesso del ruolo emesso dall'Ente impositore Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Torino, aveva l'obbligo, nei limiti della normale diligenza, di accertarsi della sua regolarità, e in particolare della notifica, in questa sede contestata. Sottraendosi a tale controllo, ha violato la "ratio" della legge 27 luglio 2000 n. 212, avente ad oggetto disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.

L'assenza di vizi propri della cartella esattoriale segnalati dalla ricorrente doveva essere adeguatamente dimostrata, in ottemperanza al disposto dell'ordinanza appositamente emessa in data 18 agosto 2015 in occasione dell'udienza convocata per esaminare la sospensione cautelare dell'impugnato provvedimento, in quanto, come giustamente sostenuto dalla società ricorrente, la mancata notifica è vizio pregiudiziale, e integralmente assorbente di ogni altra contestazione. Di conseguenza, non essendo stata dimostrata, dalla resistente Equitalia Nord Spa, la regolarità della notifica, ne consegue la caducazione dell'atto di pignoramento in questa sede impugnato (Cass. 19 febbraio 2009, n.3983 e 15 ottobre 2009, n.21891).

Le spese seguono la soccombenza e pertanto, in carenza di apposita nota spese, preso atto che la difesa di parte ricorrente, nel corso dell'udienza, ha dichiarato di rimettersi alla valutazione della Commissione, anche in considerazione del fatto che due udienze presuppongono sicuramente un costo notevole per il contribuente, il Collegio ritiene di condannare la soccombente Equitalia Nord Spa al pagamento, in via equitativa, della somma onnicomprensiva / forfettaria di €. 5.000,00. La Commissione

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e condanna Equitalia Nord Spa alla rifusione delle spese processuali liquidate in €.5.000,00 come da motivazione.

Così deciso in

Aosta, lì 9 novembre 2015

IL RELATORE



IL PRESIDENTE



Con ricorso n. 76/15 pervenuto alla segreteria della CTP il 19 giugno 2015, previa notifica in data 21 maggio 2015 alla controparte Equitalia Nord Spa, la soc. [redacted], rappresentata da [redacted] (avv. Giovanni Toffali), con istanza di sospensione cautelare in via di eccezionale urgenza ex art. 47, 3° comma, D.Lgs.546/1992, ha impugnato l'atto di pignoramento di crediti verso terzi n. 5/2015/9076 notificato in data 10 marzo 2015.

La parte ricorrente contesta l'esistenza della cartella di pagamento n.00520140001734755000, e della relativa iscrizione a ruolo (che si asserisce notificata in data 25 settembre 2014) citata da Equitalia Nord Spa e posta a base del sopra citato atto di pignoramento di crediti verso terzi. Continua contestando la mancata specificazione, e di conseguenza la nullità degli interessi (CTR lombardia 14 dicembre 2012 n. 331, Cass. 9 aprile 2009 n. 8659 e 22 febbraio 2012 n. 4516), nonché l'illegittimità della presupposta iscrizione a ruolo effettuata da soggetto di cui non sia stata dimostrata la nomina alla carica dirigenziale (Corte Cost. n. 37 del 18 marzo 2015). Subordinatamente e nel merito, contesta l'esistenza dei crediti dell'ente per cui sono stati emessi gli atti impugnati, conclude sostenendo che la mancata notifica è vizio pregiudiziale e assorbente, tale da comportare "ex se" la caducazione degli atti impugnati, e pertanto, in considerazione dell'eccezionale urgenza e degli importi richiesti, chiede la sospensione ex art. 47, 3° comma, D. Lgs. 546/92, della procedura esecutiva e l'annullamento degli atti impugnati, con condanna ad eventuale rimborso di quanto eventualmente già versato per evitare procedure esecutive.

In sede di costituzione in giudizio (prot. S-428 del 10 agosto 2015), Equitalia Nord Spa, in qualità di agente della riscossione (avv. [redacted] e [redacted] di [redacted] studio legale associato), preliminarmente dichiara di non accettare il contraddittorio sulle questioni attinenti al merito della vicenda per cui è causa, stante il proprio difetto di legittimazione passiva. Viceversa, per quanto di propria competenza, contesta integralmente le tesi di parte ricorrente, segnalando la regolarità della propria notifica, l'assenza di vizi propri della cartella esattoriale segnalati dalla controparte ricorrente, la corretta motivazione della cartella di pagamento, l'avversata indicazione del responsabile del procedimento, e, in particolare, sostiene che nessuna decadenza dal potere di riscuotere è maturata in capo a Equitalia Nord Spa, in quanto, dopo un tentativo fallito di notifica a mezzo PEC effettuato il 19 giugno 2014, la notifica è stata effettuata dall'Ufficiale della riscossione direttamente a mani presso la sede della società. In merito all'istanza di sospensione cautelare dell'atto, effettuata ai sensi dell'art. 47 D. Lgs. 546/92 (citando CTP Modena sentenza n. 216 del 12 aprile 1999, ordinanze CTP Reggio Emilia 5 luglio 1996, CTP Novara 2 dicembre 1999, CTP Latina 8 maggio 1996 e sentenze CTP Reggio Emilia n.7 del 7 aprile 1988 e CTP Novara n.1 del 10 giugno 1996), contesta l'esistenza sia del richiesto "fumus boni juris" che del "periculum in mora". Conclude di conseguenza, chiedendo alla CTP di Aosta, in via preliminare, di respingere l'istanza di sospensione e, accertata l'estraneità di Equitalia Nord Spa, di dichiararne il difetto di legittimazione passiva con conseguente chiamata in causa dell'Ente impositore Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Torino. Nel merito chiede che venga accertata la propria correttezza di condotta in qualità di Agente della riscossione, con conseguente reiezione di qualsiasi richiesta e, in ogni caso, auspica venga respinta qualsiasi domanda formulata nei confronti di Equitalia Nord Spa.

La richiesta di sospensione cautelare dell'impugnato provvedimento è stata esaminata in data 18 agosto 2015 e accolta, peraltro, in via subordinata alla prestazione di opportuna cauzione, ovvero di fidejussione bancaria rilasciata da primario istituto di credito operante sulla piazza di Aosta, per l'intero importo dedotto a lite, della durata di mesi sei, decorrenti dalla comunicazione del provvedimento, tale da coprire un periodo di tempo ragionevolmente comprensivo del deposito della relativa decisione di merito. In considerazione, inoltre, del disconoscimento formale della congruità degli allegati prodotti in copia rispetto agli originali asseritamente notificati dalla parte pubblica, il Collegio ha deciso di ingiungere a Equitalia Nord Spa la produzione integrale degli atti allegati al ricorso, consistenti nell'atto di pignoramento verso terzi, degli estratti di ruolo e delle relative notifiche, il tutto in originale o in copia debitamente autenticata da pubblico ufficiale.